Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - PERSONALE DELLE AREE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
IPOTESI

Il giorno 22 settembre 2023 alle ore 11.30 ha luogo l'incontro, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa, tra la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'università e della ricerca e la delegazione di parte sindacale legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, costituite ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 09 maggio 2022 relativo al personale del Comparto funzioni centrali – triennio giuridico ed economico 2019/2021 - e la Rappresentanza Sindacale Unitaria avente all'ordine del giorno: "**criteri e modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, destinate alla retribuzione di produttività connessa alla valutazione della performance del personale delle aree del Ministero dell'Università e della Ricerca**".
Al termine dell'incontro il Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, presidente della delegazione di parte pubblica, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e i delegati delle suddette Organizzazioni sindacali di categoria concordano e sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto collettivo integrativo.

Amministrazione
Il Direttore Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali
Paolo Lo Surdo _____

Organizzazioni sindacali territoriali di categoria

FP CGIL _____

CISL FPS _____

UIL PA _____

CONF.SAL- UNSA _____

FED CONFINTESA FP _____

USB _____

FLP _____

Rappresentanza Sindacale Unitaria

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - PERSONALE DELLE AREE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

FRD 2021

Premessa

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, reca «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

2. Il D.M. di natura non regolamentare, 19 febbraio 2021 individua i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca;

3. Il C.C.N.L. Funzioni centrali 2019-2021 definisce i criteri di utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate, in particolarel'art.50 stabilisce che "Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che hanno già finanziato, in precedenti annualità, il differenziale stipendiale di cui all'art.14 (Progressione economica all'interno delle aree) e art. 18 (Norma di prima applicazione), gli incarichi di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali) e l'indennità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità);

4. Il d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012, all'art. 5 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", commi 11 e 11-bis, ha delineato il processo di valutazione del personale;

5. Il decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 728, adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'università e della ricerca;

6. La Legge 30 dicembre 2020, n.178 recante l'approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

7. Il Decreto Direttoriale n. 24 del 28.12.2022, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 91 in data 11 agosto 2022, con il quale è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 per un importo pari a euro 604.900,00;

8. Il presente contratto nazionale integrativo, riguardante il personale non dirigente, del Comparto Funzioni centrali, in servizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, definisce i criteri e le modalità per la gestione delle risorse finanziarie afferenti al FRD per l'anno 2021.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1
Campo di applicazione – destinatari

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale non dirigenziale del Comparto funzioni centrali appartenente al ruolo del Ministero dell'università e della ricerca con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2021, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio nello stesso anno, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure ad esse assimilabili.

2. Il presente contratto si applica anche al seguente personale in servizio nell'anno 2021:
   - Cessato nel corso dell'anno;
   - Trasferito da altre amministrazioni nel corso dell'anno;
   - Temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
   - Temporaneamente assegnato da altra amministrazione nel corso dell'anno;
   - In uscita dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed assegnato alle Direzioni del Ministero nel corso dell'anno, retribuzione in quota calcolata parte in dodicesimi;
   - In uscita dalle Direzioni del Ministero ed assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro nel corso dell'anno, retribuzione in quota calcolata parte in dodicesimi;
3. Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 165/2001, il personale in servizio per l'intero anno 2021 presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro non è compreso fra i destinatari delle risorse finanziarie del presente accordo.

Art. 2
Disponibilità finanziaria

1. La Legge 30 dicembre 2020, n.178 ha approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 prevedendo per il fondo risorse decentrate Mur un importo pari a euro 604.191,00. In conformità alla legge 24 settembre 2021 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, in sede di assestamento si è registrata una variazione positiva di 709,00 euro, quale differenza algebrica delle risorse di cui alla sottostante tabella; di talché, la risorsa disponibile ammonta a euro 604.900,00, al lordo degli oneri a carico del dipendente e di quelle a carico dello Stato, come di seguito evidenziato:

TABELLA 1	
VOCI COMPONENTI IL FONDO	**IMPORTO (lordo Stato)**
Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 – decreto MEF 30/12/2020 di ripartizione in capitoli - Capitolo 1275 P.G. 1	604.191,00
Art. 7, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80	23.117,00
Assestamento di bilancio 2021 – L. 24.09.2021 n. 143 - Capitolo 1275 P.G. 1	- 22.408,00
Totale destinato alle retribuzioni disciplinate dal presente accordo	**604.900,00**

2. Le risorse consolidate del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2021 sono destinate a incentivare la qualità e il miglioramento dei servizi nel quadro degli obiettivi assegnati all'amministrazione attinenti al ciclo della performance tenuto conto del Sistema di Misurazione e Valutazione in uso. L'individuazione del compenso individuale spettante a ciascun dipendente è strategicamente correlata alla valutazione della prestazione fornita nel duplice aspetto di *performance* organizzativa e individuale ex art. 50 C.C.N.L. Funzioni centrali 2019-21.

Art. 3
Utilizzo delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono destinate a retribuire la performance organizzativa, individuale e la sua maggiorazione, secondo i criteri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 per un importo complessivo € 604.900,00 (lordo Stato).

2. Si concorda di utilizzare quota parte delle risorse del FRD del 2021 per retribuire una unità di personale a cui non è stata erogata la relativa quota prevista nell'anno 2020 per un importo pari a € 689,24 (lordo dipendente € 519,40), poiché non è pervenuta la relativa scheda di valutazione entro i termini della liquidazione della stessa.

3. Le turnazioni effettuate nel corso dell'anno 2021 sono state contrattate e liquidate per intero dal Ministero dell'Istruzione (*ex MIUR*); così come l'indennità spettante al personale con qualifica di centralinista *ex legge 29 marzo 1985, n. 113*. Tali categorie di personale partecipano alla retribuzione della performance organizzativa, individuale connessa alla valutazione e alla sua maggiorazione limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 2021 in quanto transitate nei ruoli del M.U.R a decorrere dal 1° novembre 2021.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli utilizzi:

TABELLA 2	
DESTINAZIONE	**IMPORTO (lordo Stato)**
Somme per performance organizzativa e individuale non corrisposte a un dipendente nel 2020 (lordo Stato)	689,24
Performance organizzativa	302.105,38
Performance individuale	298.906,62
Maggiorazione performance individuale	3,198,76
Risorsa complessiva	**604.900,00**

Art. 4
Retribuzione della performance organizzativa

1. Il presente articolo disciplina l'impiego della risorsa per la retribuzione della performance organizzativa pari al 50% della somma destinata alla performance organizzativa, individuale e sua maggiorazione, corrispondente a € 302.105,38 (lordo Stato) come indicato nella tabella 2, di cui al precedente articolo.

2. I Sistemi di valutazione prevedono che la performance organizzativa sia valutata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici, relativi all'Amministrazione nel suo complesso, effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) con l'attribuzione fino ad un massimo di 5 punti su 100.

3. Sulla base delle Relazioni sulla performance, di cui al comma 2, pari al 100% degli obiettivi istituzionali si stabilisce che, l'ammontare della risorsa di cui al comma 1 è destinata a retribuire il contributo dei dipendenti alla performance organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso, per un compenso medio pro-capite pari a € 1.777,09 (€ 1.339,18 lordo dipendente) sulla base del numero complessivo dei dipendenti valutati positivamente (170);

4. il compenso pro-capite, di cui al comma 3 è calcolato sulla base del servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno di riferimento, al netto dei periodi di assenza come indicati all'art.1;

5. La risorsa residuale (RS), successivamente al calcolo previsto dal comma 4, è attribuita, per le stesse finalità, ai medesimi destinatari, sulla base dei giorni di servizio, al netto delle decurtazioni di cui al comma 4, moltiplicati per il valore/giorno calcolato nel seguente modo:

$$\text{valore/giorno} = \frac{RS}{\sum \text{giorni servizio}} .$$

Per "$\sum$ giorni servizio" si intende la sommatoria di tutti i giorni di servizio di tutti i destinatari, al netto delle decurtazioni di cui al comma 4 e 5.

Art. 5
Retribuzione della performance individuale e sua differenziazione connessa alla valutazione

1. Il presente articolo disciplina l'impiego della risorsa per la retribuzione della performance individuale e della sua maggiorazione, i cui criteri sono individuati nei successivi articoli 6 e 7 del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 77 comma 2 del C.C.N.L. Funzioni centrali 2016-2018, la retribuzione della performance individuale si sostanzia nel premio individuale e nella sua differenziazione.

3. Al personale *ex* MIUR transitato nei ruoli del Ministero dell'Università e della Ricerca a far data dal 01 novembre 2021, la retribuzione della performance 2021 è corrisposta in proporzione al servizio prestato sino al 31 ottobre 2021 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 6
Differenziazione del premio individuale

1. Sulla scorta del contenuto dell'art. 78 del C.C.N.L. Funzioni centrali 2016-2018, ai dipendenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite pari a € 533,13 (€ 401,75 lordo dipendente).

2. La percentuale del personale destinatario della maggiorazione del premio individuale è determinata nella misura del 7% del numero complessivo del personale con valutazione pari a 100, pari a n. 90 unità. Pertanto, il numero di destinatari della differenziazione è pari a n. 6 unità, ossia: 90 x 7% = 6.

3. La risorsa destinata alla differenziazione del premio individuale è pari a € 533,13 (€ 401,75 lordo dipendente) pro-capite che, per il totale dei beneficiari, corrisponde ad € 3.198,76 (€ 2.410,52 lordo dipendente).

4. A parità di valutazione, si applica, quale titolo di preferenza, il maggior numero di giorni di effettivo servizio prestato nel corso dell'anno 2021, inclusi i giorni di riposo compensativo, al netto delle ferie previste dal CCNL.

5. Qualora, anche a seguito del calcolo di cui al comma precedente, dovesse risultare parità di valutazione, verrà considerato il risultato della media delle valutazioni relative ai tre anni precedenti di servizio.

6. Qualora dovesse risultare ulteriore parità, sarà considerato dirimente ai fini della valutazione finale, il non aver percepito la differenziazione in oggetto nell'anno contrattuale immediatamente precedente.

7. Laddove, si dovesse riscontrare ancora parità di valori si applica, quale titolo di preferenza, la maggiore anzianità di servizio nella pubblica amministrazione.

8. La differenziazione del premio individuale è aggiuntiva rispetto alla retribuzione della performance individuale di cui al successivo art. 7.

Art. 7
Retribuzione della performance individuale connessa alla valutazione

1. Al netto dell'importo di cui al comma 3 del precedente art. 6 pari ad € 3.198,76 (€ 2.410,52 lordo dipendente) residua la risorsa di **€ 298.906,62** (€ **225.249,90** lordo dipendente), destinata alla retribuzione della performance individuale.

2. Sulla base del punteggio conseguito in sede di valutazione il personale è inserito nelle classi indicate nella tabella sottostante (Tab. 3). A dette classi è attribuito, in termini percentuali, il peso della retribuzione relativa alla performance individuale da cui ne deriva il compenso unitario, al netto degli oneri a carico dello Stato.

Tab. 3

		Persone	Premio individuale	Premio totale
1) >85 sino a 100 punti	100,00%	152	1.341,57	203.918,64
2) >74 sino a 85 punti	90,00%	16	1.207,41	19.318,56
3) >50 sino a 74 punti	80,00%	1	1.073,25	1.073,25
4) >10 sino a 50 punti	70,00%	1	939,10	939,10
		170		**225.249,55**

3. I compensi di cui al comma 2 sono rapportati per anno (convenzionalmente 360 giorni), al netto dei seguenti periodi di assenza:

a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
b) periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2021;
c) periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2021. In tale fattispecie rientra anche, e non va considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale che cessa dal relativo comando nel corso dell'anno 2021 ed è assegnato ad altro Ufficio del Ministero;

d) periodo successivo al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2021. In tale fattispecie rientra anche, e non va, pertanto, considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale assegnato a detti Uffici con relativo provvedimento di comando nel corso dell'anno 2021;
e) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
f) periodo di congedo, continuativo o frazionato, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n° 151 – art. 42, comma 5.

4. È ugualmente destinatario del compenso, in quota parte sulla base del servizio prestato, il personale che nel corso dell'anno 2021 è cessato a qualsiasi titolo dal servizio o è stato:
a) trasferito o temporaneamente assegnato ad altra Amministrazione;
b) trasferito o temporaneamente assegnato da altre Amministrazioni del comparto Funzioni centrali;
c) trasferito agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro o proveniente dagli stessi.

5. La risorsa residuale (RS), successivamente al calcolo previsto dal comma 3, è attribuita, per le stesse finalità, ai medesimi destinatari, sulla base dei giorni di servizio, al netto delle decurtazioni di cui al medesimo comma 3, moltiplicati per il valore/giorno calcolato nel seguente modo:

$$\text{valore/giorno} = \frac{RS}{\sum \text{giorni servizio}}.$$

Per "∑ giorni servizio" si intende la sommatoria di tutti i giorni di servizio di tutti i destinatari, al netto delle decurtazioni di cui al comma 3.

Art. 8
Definizione compensi per la performance organizzativa, individuale e sua maggiorazione

1. La Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali provvede a raccogliere i dati relativi agli effettivi giorni di servizio del personale destinatario, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 6 e 7 e ad effettuare i calcoli per la definizione dei compensi spettanti a ciascun valutato. I compensi, così definiti, sono comunicati alle Direzioni generali affinché ne sia data notizia a ciascun valutato per la parte di proprio interesse diretto.

2. La Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali provvede, nell'ambito della procedura NoiPA (del Ministero dell'Economia e delle Finanze) cd. "cedolino unico", all'ordinazione del pagamento del compenso complessivo spettante a ciascun beneficiario.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Ogni dirigente provvede a portare a conoscenza del dipendente le retribuzioni per la performance organizzativa, individuale e sua maggiorazione.

2. Verrà comunicato alle OO.SS. l'elenco degli importi attribuiti, ma omettendo, in base alla normativa sulla privacy, i nominativi dei beneficiari. Fermo restando il rispetto dei principi dell'anzidetta normativa,

l'Amministrazione si rende disponibile a concordare le modalità con le quali consentire la verifica della corretta applicazione dei criteri selettivi del personale beneficiario della maggiorazione.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) d.lgs. 30 giugno 2011, n. 125 l'accordo di sede deve essere inviato al competente Ufficio Centrale di Bilancio (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it) per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, alla relazione illustrativa e alla comunicazione della risorsa finanziaria assegnata ai fini della definizione del contratto di sede.

4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

Ai sensi dell'art. 22 commi 3 e 4, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia su supporto informatico del documento originariamente formato su supporto analogico dal quale è tratto, firmata digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 82/2005, è conforme all'originale in possesso di questa Amministrazione. Essa sostituisce, ad ogni effetto di legge, l'originale su supporto analogico, ed è idonea ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

Firmato digitalmente da LO SURDO PAOLO
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA